

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1998

che modifica la decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana

[notificata con il numero C(1998) 1849]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/419/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾ modificata dalla decisione 97/34/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 7,

considerando che la decisione 97/296/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata dalla decisione 98/148/CE ⁽⁴⁾, ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana; che nella parte I di tale elenco figurano i paesi terzi oggetto di una decisione specifica e nella parte II i paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE;

considerando che le decisioni 98/420/CE ⁽⁵⁾, 98/421/CE ⁽⁶⁾, 98/422/CE ⁽⁷⁾, 98/423/CE ⁽⁸⁾, 98/424/CE ⁽⁹⁾ della Commissione hanno stabilito specifiche condizioni per le importazioni di prodotti della pesca e dell'acquacoltura provenienti, rispettivamente, dalla Nigeria, dal Ghana, dalla Tanzania, dalle Isole Falkland e dalle Maldive; che occorre pertanto aggiungere Nigeria, Ghana, Tanzania, Isole Falkland e Maldive all'elenco dei paesi e territori nella parte I dell'elenco dell'allegato I dai quali sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano;

considerando che Capo Verde, Lettonia, Lituania, Nicaragua, Benin, Kazakistan, Guinea Conakry, Papua Nuova Guinea, Maurizio, Giamaica, Camerun, Repubblica ceca, Israele, Hong Kong e Uganda hanno dimostrato di soddisfare le condizioni equivalenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE; che occorre pertanto modificare la parte II dell'elenco dell'allegato I per includervi tali paesi;

considerando che alcuni paesi terzi non ancora inclusi nell'elenco, ma che già esportano verso la Comunità europea, hanno fornito informazioni secondo cui soddisfano condizioni almeno equivalenti a quelle della Comunità; che in attesa di ulteriori informazioni detti paesi e territori sono elencati in un nuovo allegato II;

considerando che, al fine di evitare un'interruzione delle importazioni dai paesi figuranti nel nuovo allegato II, le disposizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 91/493/CEE del Consiglio ⁽¹⁰⁾ possono continuare ad applicarsi per un periodo limitato ai prodotti della pesca importati da paesi e territori compresi nell'allegato II;

considerando che per i paesi e territori non ancora inclusi negli allegati della presente decisione la Commissione deve valutare se abbiano applicato alle esportazioni di prodotti della pesca verso la Comunità condizioni almeno equivalenti a quelle che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti comunitari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/296/CE è modificata come segue:

- 1) Agli articoli 1 e 2, il termine «allegato» è sostituito da «allegato I».
- 2) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, gli Stati membri possono continuare a importare fino al 31 gennaio 1999 prodotti della pesca provenienti dai paesi e territori che figurano nell'allegato II, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 91/493/CEE.»

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.⁽²⁾ GU L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33.⁽³⁾ GU L 122 del 14. 5. 1997, pag. 21.⁽⁴⁾ GU L 46 del 17. 2. 1998, pag. 18.⁽⁵⁾ Vedi pagina 59 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁶⁾ Vedi pagina 66 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁷⁾ Vedi pagina 71 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁸⁾ Vedi pagina 76 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁹⁾ Vedi pagina 81 della presente Gazzetta ufficiale.⁽¹⁰⁾ GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

3) L'allegato della decisione 97/296/CE è sostituito dall'allegato I e dall'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1998.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana

I. Paesi e territori oggetto di una specifica decisione in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio

ALBANIA	GHANA	PERÙ
ARGENTINA	INDIA	FILIPPINE
AUSTRALIA	INDONESIA	RUSSIA
BANGLADESH	COSTA D'AVORIO	SENEGAL
BRASILE	GIAPPONE	SINGAPORE
CANADA	MADAGASCAR	SUDAFRICA
CILE	MALAYSIA	SUDCOREA
COLOMBIA	MALDIVE	TAIWAN
ECUADOR	MAURITANIA	TANZANIA
ISOLE FALKLAND	MAROCCO	TAILANDIA
ISOLE FÆRØER	NUOVA ZELANDA	URUGUAY
GAMBIA	NIGERIA	

II. Paesi e territori che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio

BELIZE	HONG KONG	SEICELLE
BENIN	ISRAELE	SLOVENIA
CAMERUN	KAZAKISTAN ⁽¹⁾	SURINAME
CAPO VERDE	LETTONIA	SVIZZERA
CINA	LITUANIA	TOGO
COSTA RICA	MALTA	TUNISIA
CROAZIA	MAURIZIO	TURCHIA
CUBA	MESSICO	STATI UNITI D'AMERICA
FIGI	NAMIBIA	UGANDA
GIAMAICA	NICARAGUA	UNGHERIA ⁽²⁾
GROENLANDIA	PANAMA	VENEZUELA
GUATEMALA	PAPUA NUOVA GUINEA	VIETNAM
GUINEA CONAKRI	POLONIA	
HONDURAS	REPUBBLICA CECA	

⁽¹⁾ Autorizzato soltanto per le importazioni di animali vivi destinati al consumo umano

⁽²⁾ Autorizzato soltanto per le importazioni di caviale

ALLEGATO II

Elenco dei paesi terzi e territori dai quali sono autorizzate fino al 31 gennaio 1999 le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano secondo le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 91/493/CEE

ALGERIA
ANGOLA
AZERBAIGIAN ⁽¹⁾
BAHAMAS
BULGARIA
CONGO BRAZZAVILLE
EGITTO
ERITREA
ESTONIA
EX REPUBBLICA IUGOSLAVIA DI MACEDONIA
GABON
GUINEA BISSAU
IRAN
KENYA
MOZAMBICO
MYANMAR
ROMANIA
SANT'ELENA
ISOLE SOLOMONE ⁽²⁾
SRI LANKA
SAINT LUCIA
ZIMBABWE

⁽¹⁾ Autorizzato soltanto per le importazioni di caviale.

⁽²⁾ Autorizzato soltanto per importazioni da Solomon Taiyo Limited.